



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IL GIUDICE AVV. ANTONIO BORDIN
ORDINANZA
UDIENZA PENALE DEL 27 MAGGIO 2020

Il Giudice,

visto il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28;
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 6 maggio 2020 riguardante le misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da "Coronavirus" – Covid 19,
ritenuto che debba procedersi al rinvio dell'udienza fissata per il 27 maggio 2020;
vista la necessità di riorganizzare il proprio ruolo d'udienza, anche in ragione delle esigenze di contenimento sanitario;

P.Q.M.

1. L'udienza del 27 MAGGIO 2020 viene **rinvia**ta al **30 SETTEMBRE 2020**;

2. I fascicoli chiamati all'udienza vengono così **scaglionati per orario**:

ORE 9,00: RGNR 254/19;

ORE 9,20: RGNR 1497/18;

ORE 9,40: RGNR 281/19;

ORE 10,00: RGNR 315/19;

ORE 10,20: RGNR 359/19;

ORE 10,40: RGNR 455/19;

ORE 11,00 RGNR 503/19;

ORE 11,20: RGNR 1650/17;

ORE 11,40: RGNR 163/19;

3. dispone la rimessione in termini per tutti gli adempimenti collegati alla prima udienza;

4. dato il presumibile permanere delle ragioni di contenimento sanitario, si invitano inoltre le parti a:

A) rispettare rigorosamente l'orario fissato;

B) non accedere all'ufficio prima dello stesso;

C) evitare la comparizione delle parti ove non strettamente indispensabile;

5. al fine di consentire all'Ufficio la riorganizzazione del ruolo d'udienza ed in ragione della necessità di agevolare l'osservanza delle misure di contenimento sanitario anche per le prossime udienze, in ipotesi di rimessione di querela, **si invitano le parti a comunicare**

entro il 5 giugno 2020 o comunque alla prima data utile l'eventuale remissione della querela proposta, provvedendo al deposito dei relativi atti (verbale o atto di remissione e di relativa accettazione) in cancelleria, anche a mezzo pec o via fax; in assenza della dichiarazione di accettazione, il Giudice valuterà la mancata comparizione dell'imputato quale non ricusazione della remissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 comma 1 c.p.;

6. in ipotesi di richiesta congiunta di rinvio al fine di favorire la conciliazione, si dispone che venga depositata in cancelleria con le modalità di cui al punto 5. la relativa istanza, con indicazione del periodo necessario alla conciliazione; il Giudice autorizza le parti ed i rispettivi difensori a non comparire all'udienza, avvisando che si disporrà alla nomina di difensore ex art. 97 comma 4 del c.p.p. ai fini del rinvio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a mezzo pec.

Padova, 20 maggio 2020.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 21 MAG 2020

Cancelliere
Anna Rusca



Il Giudice di Pace
Aw. Antonio Bordin

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the official stamp and the text identifying the Judge of Peace.